



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto – Programma Operativo
PR FESR 2021-2027

**“Bando per il consolidamento di aggregazioni di PMI per
interventi sui mercati nazionali e internazionali già
beneficarie di misure POR FESR 2014-2020”**

Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

Azione 1.3.10 “Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni”



f492b21e



Articolo 1 Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.3.10 Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali - Sub A Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni.
2. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere il consolidamento di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi - già costituite e beneficiarie di bandi nell'ambito della Misura 3.3.4. D del POR FESR 2014-2020 - per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice».
3. Il bando contempla due tipologie di interventi:
 - a) una rivolta alla valorizzazione delle destinazioni turistiche e quindi per il consolidamento di aggregazioni di imprese fortemente rappresentative delle destinazioni interessate e che presuppone quindi un partenariato da parte delle OGD interessate.
 - b) una rivolta al consolidamento di aggregazioni per la promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto e che presuppone quindi un partenariato attivo e consapevole da parte delle OGD interessate.
4. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Reti di imprese: più imprese, attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato ([art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito con [L. 9 aprile 2009, n. 33](#)). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - Rete-soggetto: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;
 - Rete-contratto: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
 - Associazione temporanea di impresa (ATI) e Associazione temporanea di scopo (ATS): ai fini del presente bando, per associazione temporanea di imprese e associazione temporanea di scopo si intendono più imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico oggetto del presente bando. L'ATI e l'ATS non costituiscono figure giuridiche a sé stante, né portano alla costituzione di un nuovo soggetto, ma si fondano sul conferimento a una delle imprese (denominata capofila) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per il progetto da realizzare, nonché della rappresentanza di fronte alla Regione e ad AVEPA. Tale conferimento comporta:
 - mandato di presentazione della domanda di sostegno e, qualora il progetto fosse finanziato, delle domande di pagamento, escludendo l'incasso del sostegno pubblico che sarà erogato da AVEPA alle singole imprese beneficiarie;
 - responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate;
 - sottoscrizione in nome e per conto dell'ATI o dell'ATS degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
 - Consorzio di imprese: ai fini del presente bando si fa riferimento a quanto previsto dal Libro Quinto - Titolo X del Codice Civile in materia di consorzi e della loro disciplina. Ai fini invece delle sole priorità previste per le aggregazioni costituite interamente da imprese aderenti ai consorzi riconosciuti dalla Regione del Veneto, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 18 della legge



regionale n. 11/2013 e successive modificazioni. In ogni caso, i Consorzi che intendono partecipare al presente bando, all'atto della domanda dovranno individuare puntualmente le imprese consorziate che intendono partecipare attivamente alla realizzazione del progetto di aggregazione. Il Consorzio dovrà rivestire il ruolo di Capofila nella domanda di sostegno presentata e avrà i seguenti compiti:

- invio della domanda di sostegno e, qualora il progetto fosse finanziato, delle domande di pagamento escludendo l'incasso del sostegno pubblico che sarà erogato da AVEPA alle singole imprese beneficiarie;
 - responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate;
 - sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto.
 - Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in virtù delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017..
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
 - Sede operativa: un immobile con destinazione d'uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale, commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui l'impresa aderente all'aggregazione realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
 - Beneficiario:
 - nel caso di Rete soggetto: la rete soggetto, non le singole imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica;
 - nel caso di Rete contratto: le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete senza soggettività giuridica;
 - nel caso di A.T.I./A.T.S: il soggetto mandatario e i soggetti mandanti che aderiscono al progetto di aggregazione sottoscrivendo l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese/scopo (**Allegato A1**);
 - nel caso di Consorzio: il consorzio e le imprese consorziate che aderiscono al progetto di aggregazione sottoscrivendo l'**Allegato A2**;
 - SIU: Sistema Informativo Unificato di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
5. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
6. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
7. Il Bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4 "Istruzione di qualità" e 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica".



8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
9. Nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del "Manuale generale" di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro **4.200.000,00** = (quattro milioni duecentomila/00).

Articolo 3 Localizzazione

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le aggregazioni di imprese, come specificate all'articolo 4, i cui componenti - tutti per le aggregazioni di destinazione, almeno la metà per le aggregazioni trasversali a più destinazioni - abbiano sede operativa in Comuni o loro forme associate che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, abbiano aderito a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione.

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Potranno accedere al sostegno del presente bando, le aggregazioni di imprese - già costituite e beneficiarie di bandi nell'ambito della Misura 3.3.4. D del POR FESR 2014-2020 - che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite nella forma di:
 - Rete di imprese: contratto di rete con soggettività giuridica (cd. Rete soggetto) o senza soggettività giuridica (cd Rete contratto),
 - Associazione temporanee di impresa (ATI) o Associazioni temporanee di scopo (ATS),
 - Consorzio (e società consortili), attraverso l'individuazione puntuale delle imprese consorziate che aderiscono al progetto.
2. Sono ammesse al sostegno le sopra citate **aggregazioni composte da almeno 15 (quindici) micro, piccole e medie imprese (PMI)**, indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, con un'unità operativa attiva¹ e iscritte al Registro delle imprese o al REA presso la CCIAA competente per territorio. Le imprese iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio devono essere anche attive, così come rilevato dalla visura camerale. Le imprese partecipanti possono anche esercitare attività di supporto e di integrazione al settore turistico tradizionale. Il numero minimo di imprese aderenti all'aggregazione dovrà essere mantenuto sino almeno al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno.
3. Le singole aggregazioni che presentano domanda di sostegno ai sensi del presente bando, devono coincidere nella composizione - almeno per 15 delle imprese aderenti ammissibili ai sensi del presente bando - con aggregazioni beneficiarie di bandi nell'ambito della Misura 3.3.4. D del POR FESR 2014-2020.
Si precisa altresì che, nel caso in cui una Rete Soggetto e/o un Consorzio formino un'aggregazione insieme

¹ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.



ad altre imprese attraverso la sottoscrizione di una ATI/ATS, la Rete Soggetto e il Consorzio saranno conteggiate come singola impresa ai fini del calcolo del numero minimo di aderenti all'aggregazione, purché comunque aventi le caratteristiche di PMI.

4. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità ai benefici del presente bando, le aggregazioni di imprese dovranno possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del progetto:

Nel caso di aggregazioni rappresentative di una specifica destinazione:
<ul style="list-style-type: none"> almeno un terzo delle imprese partecipanti all'aggregazione devono essere strutture ricettive (così definite dall'articolo 23, 24,26,27 e 27 ter della l.r. n. 11/2013²);
<u>tutte le imprese aggregate devono avere sede operativa nei Comuni dell'OGD di riferimento di cui all'art. 3 del presente provvedimento;</u>
<ul style="list-style-type: none"> devono presentare una lettera di partenariato da parte dell'OGD di riferimento ai fini della verifica di coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della destinazione interessata e la successiva integrazione con le attività promozionali della stessa con cui l'aggregazione dovrà coordinarsi.
Nel caso di aggregazioni volte a valorizzare prodotti turistici di valenza regionale, così come individuati nell'articolo 1:
<ul style="list-style-type: none"> almeno un terzo delle imprese partecipanti all'aggregazione devono essere strutture ricettive (così definite dall'articolo 23, 24,26,27 e 27 ter della l.r. n. 11/2013³);
<ul style="list-style-type: none"> almeno metà delle imprese aggregate deve avere sede operativa nei Comuni di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
<ul style="list-style-type: none"> lettera/e di concessione di partenariato da parte di una o più OGD in cui operano le imprese aggregate, ai fini della verifica di coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione/i interessate e la successiva integrazione con le attività promozionali delle stesse con cui l'aggregazione dovrà coordinarsi.

Ciascuna OGD può rilasciare una lettera di partenariato per un solo progetto di destinazione.

Non vi è invece alcuna limitazione per i progetti trasversali a più destinazioni e potendo, in ogni caso, le OGD aderire con il partenariato ad entrambe le tipologie di interventi.

5. Nel caso il calcolo dei requisiti di ammissibilità dia un risultato con numero decimale, questo deve essere sempre arrotondato al numero intero superiore (es: nel caso di aggregazione composta da 16 imprese, il requisito di almeno un terzo delle imprese partecipanti alla rete sia composto da strutture ricettive si intende soddisfatto con almeno 6 imprese titolari di imprese partecipanti all'aggregazione).
6. L'aggregazione di imprese dovrà individuare il soggetto di riferimento con la Regione Veneto e Avepa (cd. **oggetto capofila**) incaricato di presentare la domanda di sostegno e di pagamento, gestire l'esecuzione del progetto, comunicare qualunque variazione dei soggetti aderenti all'aggregazione o del progetto approvato, dal momento della domanda di sostegno e fino al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno. A seconda della forma giuridica adottata (Rete di imprese, ATI/ATS, Consorzio), il soggetto di cui sopra è

² Non sono da intendersi quali strutture ricettive gli agriturismi con alloggio di cui alla l.r. 28/2012, né le locazioni turistiche di cui all'art. 27 bis della l.r. 11/2013.

³ Non sono da intendersi quali strutture ricettive gli agriturismi con alloggio di cui alla l.r. 28/2012, né le locazioni turistiche di cui all'art. 27 bis della l.r. 11/2013.



così individuato:

- nel caso di rete soggetto, il soggetto capofila è la rete soggetto stessa;
- nel caso di rete contratto, il soggetto capofila è l'impresa, tra quelle sottoscrittrici del contratto di rete, scelta per svolgere l'ufficio di organo comune⁴ per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso;
- nel caso di ATI/ATS, il soggetto capofila è l'impresa mandataria del mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- nel caso di consorzio, il soggetto capofila è il consorzio stesso.

Nei confronti della Regione e di AVEPA, pertanto, opera il legale rappresentante del soggetto capofila, come sopra definito, a seconda della forma giuridica adottata. Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto capofila deve avere un'unità operativa in Veneto.

7. Fermo restando quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5, nel caso in cui la domanda sia presentata da un'aggregazione nella forma giuridica di rete soggetto, la rete soggetto stessa (contratto di rete con soggettività giuridica) dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	La rete deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 15 tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014.	Alla data di presentazione della domanda.
b) Obblighi presso Registro Imprese	La rete deve essere regolarmente costituita e iscritta al Registro delle Imprese, e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio.	Alla data di presentazione della domanda, per tutta la durata del progetto, al momento dell'erogazione del contributo e per i tre anni successivi.
c) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	La rete non deve presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.	Alla data di presentazione della domanda.
d) Assenza di procedure in corso	La rete deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in	Alla data di presentazione della domanda per tutta la durata del progetto, al momento dell'erogazione del contributo e per i tre anni successivi.

⁴ Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".



	qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	
e) Regolarità Contributiva	La rete deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del saldo.
f) Rispetto delle norme sul De Minimis	La rete deve rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando	Al momento della concessione del contributo
g) Capacità finanziaria	La rete deve avere la capacità operativa e finanziaria, nella misura correlata alla sua partecipazione alle attività descritte nell' Allegato A3 , in particolare nel progetto di rete.	Alla data di presentazione della domanda
h) Ambiti di attività economiche ammissibili	La rete non deve operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o n. 1407/2013, di cui all'articolo 1 a seconda del regime di aiuti scelto dalla rete richiedente. Nel caso in cui la rete svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 1407/2013	Alla data di presentazione della domanda
i) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)	La rete deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria	La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.



	e comunque prima del pagamento del sostegno.	
--	--	--

8. Fermo restando il rispetto di quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5, nel caso in cui la domanda sia presentata da una aggregazione nella forma giuridica di ATI/ATS, rete contratto e consorzio, l'impresa capofila e le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	La rete deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 15 tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014.	Alla data di presentazione della domanda.
b) Obblighi presso Registro Imprese	Le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio.	Alla data di presentazione della domanda per tutta la durata del progetto, al momento dell'erogazione del contributo e per i tre anni successivi.
c) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	Le imprese non devono presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.	Alla data di presentazione della domanda.
d) Assenza di procedure in corso	Le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non devono trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda per tutta la durata del progetto, al momento dell'erogazione del contributo e per i tre anni successivi.
e) Regolarità Contributiva	Le imprese devono presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del saldo.
f) Rispetto delle norme sul De Minimis	Le imprese devono rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando	Al momento della concessione del contributo
g) Capacità finanziaria	Le imprese devono avere la	Alla data di presentazione della



	capacità operativa e finanziaria, nella misura correlata alla sua partecipazione alle attività descritte nell' Allegato A3 , in particolare nel progetto di rete.	domanda
h) Ambiti di attività economiche ammissibili	Le imprese non devono operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o n. 1407/2013, di cui all'articolo 1 a seconda del regime di aiuti scelto dall'impresa richiedente. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 1407/2013	Alla data di presentazione della domanda
i) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto per il progetto è superiore a euro 150.000,00)	Le imprese devono trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno.	La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.
j) Appartenenza al consorzio (solo nel caso di domande presentate da un consorzio)	Le imprese devono essere presenti nell'elenco soci del consorzio che presenta la domanda di sostegno.	Alla data di presentazione della domanda

9. Possono partecipare all'aggregazione soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al comma 7, lettera h) del presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e di calcolo dei punteggi previsti dal presente bando ad eccezione della seguente casistica: "totale delle imprese partecipanti all'aggregazione" di cui all'art. 11 Valutazione delle domande, comma 6 punto 7).
10. Ai fini dell'ammissibilità, un'impresa può partecipare – in termini di spesa e di sostegno di cui beneficia – ad una sola aggregazione che presenti progetti a valere sul presente bando.



11. L'impresa che ha il ruolo di soggetto capofila di un'aggregazione, ai sensi del comma 6 del presente articolo, può presentare, in qualità di capofila, una sola domanda di sostegno, fermo restando quanto previsto dai commi 9 e 10 del presente articolo.
12. La stessa aggregazione può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando.
13. La mancanza di uno o più requisiti di cui al presente articolo in capo a una o più imprese comporta l'esclusione della impresa/e stessa/e ma non della domanda dell'aggregazione, se rispettati i requisiti minimi soggettivi previsti. Qualora invece tali esclusioni determinino il venir meno del rispetto dei requisiti minimi dell'aggregazione, la domanda non è ammissibile.
In ogni caso, la mancanza di uno o più requisiti di cui al presente articolo in capo al soggetto capofila, così come definito al comma 6 del presente articolo, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi di sviluppo e consolidamento di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi - già costituite e beneficiarie di bandi nell'ambito della Misura 3.3.4. D del POR FESR 2014-2020 - per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in linea con l'immagine coordinata della Regione «Veneto, the Land of Venice».
Il bando contempla due tipologie di interventi, una rivolta alla valorizzazione delle destinazioni turistiche e quindi a favore di aggregazioni di imprese fortemente rappresentative delle destinazioni interessate e con una vera e propria regia dell'OGD di riferimento e una rivolta alla promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto e che presuppone quindi un partenariato attivo e consapevole da parte delle OGD interessate.
2. In particolare saranno concessi contributi per sostenere le seguenti tipologie di interventi:
 - a) analisi di supporto allo sviluppo commerciale delle PMI nei mercati nazionali ed internazionali, quali spese per check up aziendali volti alla valutazione dello sviluppo delle imprese sui "mercati obiettivo", realizzazione di piani di export; ricerca di partner commerciali e di buyer; studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti;
 - b) attività di business quali l'impiego di figure manageriali per la conduzione, il coordinamento e la gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere nei mercati obiettivo, alle attività di sviluppo dei social network all'estero, allo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator ed esponenti dei media on line e off-line italiani e stranieri, allo sviluppo di accordi contrattuali;
 - c) attività di promozione e commercializzazione dell'offerta quali la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l'offerta, la partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche, la pianificazione di iniziative di incoming di Tour Operator, e di rappresentanti dei media nei territori/destinazioni dove hanno sede le imprese dell'aggregazione.

Le attività di promozione commerciale dovranno essere orientate prevalentemente (anche se non esclusivamente) ai mercati internazionali.

3. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
4. I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti, per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
5. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla



Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>, in modo particolare:

1. in caso di investimenti materiali nelle PMI è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
2. gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo pertanto dovranno essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciale, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa;
3. le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti,
 - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 10 lett. a),
 - DNSH (si veda anche quanto riportato all'art. 13 comma 1 lett. w).

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 devono essere descritte nella proposta progettuale.

6. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura 2000 è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>
7. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
8. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
9. Il progetto si considera concluso e operativo quando:
 - a. le attività sono state effettivamente realizzate;
 - b. le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - c. abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.
 - d. sia stata presentata la domanda di saldo.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Le spese devono rientrare nelle seguenti categorie:

CATEGORIA DI SPESA	VOCI DI SPESA
a) acquisto beni e servizi (de minimis)	spese per l'acquisto di beni mobili (ad esclusione delle autovetture) e servizi funzionali all'adeguamento dei prodotti turistici ai mercati target cui si intende rivolgere la promozione da parte dell'aggregazione di imprese.



<p>b) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica (de minimis)</p>	<p>spese di assistenza tecnico-specialistica prestata da soggetti esterni all'aggregazione per lo sviluppo e il coordinamento operativo delle attività del progetto ivi comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività da svolgere nei mercati e nei Paesi obiettivo, lo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator stranieri, nonché la realizzazione di accordi contrattuali; • la predisposizione o revisione esclusivamente del sito internet del progetto e per la sua pubblicizzazione (ad esempio: search engine optimization, search engine advertising, search engine marketing, direct email marketing, content management, compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati);
<p>b1) spese di consulenza nell'ambito del marketing turistico (esenzione)</p>	<p>Spese per le attività di consulenza da parte di agenzie di marketing (codici ATECO 73.11.01 e 73.11.02) o professionisti con esperienza nell'ambito del marketing turistico⁵, propedeutiche all'attività di promo-commercializzazione di cui alla voce "c)" del presente comma che comprendono le seguenti voci di spesa delle imprese aderenti all'aggregazione: analisi di mercato per lo sviluppo commerciale all'estero delle imprese aderenti all'aggregazione, ivi comprese le spese per check up aziendali volti alla valutazione dello sviluppo delle imprese dell'aggregazione sui "mercati obiettivo", la realizzazione di piani di export, la ricerca di partner commerciali e di buyer stranieri, studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti. I costi ammissibili di questa voce corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da soli consulenti esterni, non possono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;</p>
<p>c) altre spese di promozione e commercializzazione (de minimis)</p>	<p>Altre spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell'aggregazione di imprese, diverse da quelle di cui al punto b1). A titolo meramente esemplificativo rientrano in questa voce di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l'offerta, la pubblicità su social media, radio-televisione, carta stampata, affissioni, la produzione di materiali promozionali (ad esempio: mappe, video, brochure, etc.), la partecipazione ad eventi promozionali (ad esempio: degustazioni, esposizioni in show room, etc.), co-marketing con le compagnie aeree operanti nel territorio veneto; • il coinvolgimento di influencer e di travel blogger, scelti in ragione della loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo. Pertanto, non saranno ammissibili spese a favore di influencer e di travel blogger la cui autorevolezza e web reputation si sia formata su tematiche diverse dal turismo. Solo nel caso di contrattualizzazione di macro-influencer e mass influencer (soggetti con almeno 100.000 follower⁶, quindi in grado di influenzare in modo

⁵ Per professionisti nell'ambito del marketing turistico si intendono imprese individuali o liberi professionisti nel cui curriculum vitae è indicata un'esperienza almeno biennale nelle tematiche legate al marketing turistico.

⁶ Numero di follower da dimostrare alla data di contrattualizzazione (per maggiori approfondimenti su documentazione da allegare in fase di rendicontazione per la verifica del requisito si rimanda all'art. 16 del presente provvedimento).



	rilevante le opinioni e gli atteggiamenti degli altri) saranno ammissibili le spese di coinvolgimento, anche nel caso in cui non sia dimostrata la loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo;
d) spese di partecipazione a fiere (esenzione)	spese per la partecipazione a fiere nei “mercati obiettivo” che comprendono esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> ● spese di locazione dello stand (spazio espositivo e allestimento); ● spese relative a servizi esterni di progettazione, montaggio dello stand, trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e correlate spese di assicurazione; ● i costi di gestione dello stand relativi all’utilizzo di servizi esterni, quali, ad esempio, hostess/steward, traduttori e interpreti. Non è ammissibile la spesa di acquisto di arredi e beni materiali che compongono lo stand;
e) Spese di incoming (de minimis)	comprenditive di vitto, alloggio e transfer interni dei soggetti ospitati nelle iniziative di incoming da parte di Tour Operator/Press tour o di buyers nell’ambito del B2B, calcolate tramite costi standard unitari (CSU) di cui all’ Appendice pag. 12 ;
f) Spese per il personale (de minimis)	calcolate con un tasso forfettario del 15% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa c), e) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 55, per il finanziamento a tasso forfettario dei costi diretti di personale;
f1) Spese per il personale (esenzione)	calcolate con un tasso forfettario del 15% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa d) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 55, per il finanziamento a tasso forfettario dei costi diretti di personale;
g) spese generali	calcolate con un tasso forfettario del 5% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa a), b), b1) c), d), e), f), f1) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 54, lett. a), per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti di progetto.

Ciascuna categoria di spesa sopra riportata, dovrà essere puntualmente richiesta dal compilatore nel portale SIU all’interno della domanda di sostegno.

Le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni dove è presente la Regione sono ammesse solo qualora i soggetti siano stati appositamente autorizzati dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a partecipare in forma separata. Rimangono non ammissibili le spese di cui al punto j) del successivo art.7.

Almeno il 50% del totale delle spese ammissibili e rendicontate nelle voci di spesa “b1)”, “c)” e “d)” dovrà riguardare attività rivolte a mercati e partner internazionali. Non sono da considerarsi attività riconducibili a “mercati e partner internazionali” le attività di promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell’aggregazione di imprese rivolte al mercato nazionale e la partecipazione a fiere/eventi promozionali che si svolgono all’interno del territorio nazionale, fatte salve le iniziative di incoming (educational e press tour, di operatori/giornalisti, influencer esteri).

2. Con riferimento alle iniziative di incoming, di cui alla voce “e)” del comma 1 del presente articolo, si



applicano i costi standard per le spese sostenute per ciascun partecipante/professionista (tour operator, giornalisti, etc.) durante il soggiorno presso la Regione del Veneto e comprendono: vitto, alloggio e trasferimento all'interno del territorio regionale.

3. Le spese di cui alle lettere a), b), c), e), f) dovranno essere caricate nell'Intervento 1 del "Quadro Interventi" in SIU e saranno riconosciute ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Invece, le spese di cui alle lettere b1), d) e f1) dovranno essere caricate nell'Intervento 2 del "Quadro Interventi" in SIU e saranno riconosciute ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

In base alla tipologia di spese previste dal progetto, sarà quindi possibile scegliere un solo intervento o entrambi. Non sono ammessi spostamenti e compensazioni tra voci in regime di esenzione e voci in regime "de minimis", né in fase di presentazione della domanda di sostegno, né nelle fasi successive di rendicontazione e pagamento.

4. Saranno ammissibili comunque solo le spese:
- analiticamente indicate, descritte e dettagliate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
 - sostenute⁷ esclusivamente dalla Rete-soggetto, dalle imprese aderenti alla Rete-contratto, dalle imprese sottoscrittrici dell'ATI/ATS o dai Consorzi e imprese consorziate aderenti al progetto, che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - avviate, sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Esclusivamente le spese di cui alla categoria "a) acquisto di beni mobili e servizi" (rif. comma 1 del presente articolo) possono essere avviate, sostenute e pagate a decorrere dal 1° ottobre 2022. Per "avviate" si intende la data di assunzione del primo atto di impegno giuridicamente vincolante ad ordinare l'acquisizione di un servizio o attività di progetto o di qualsiasi altro atto di impegno (per esempio, anticipi pagati per la prenotazione e l'allestimento dello spazio espositivo delle fiere o degli eventi previsti dal progetto che si svolgeranno nel 2023/24 o la sottoscrizione di un contratto di consulenza o conferme d'ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima;
 - fatturate da soggetti non aderenti all'aggregazione;
 - pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - congrue, nonché strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'aggregazione;
 - sostenute e pagate interamente entro il termine di cui agli articoli 14 e 15.
5. Nel caso di aggregazioni di ATI/ATS, Reti-contratto o Consorzi e imprese consorziate aderenti al progetto, nel rispetto della normativa vigente, il soggetto capofila dell'aggregazione potrà svolgere la funzione di "centro di costo per il progetto", per cui può sostenere e quietanzare, tramite il conto corrente dedicato alla aggregazione, le spese di progetto. In fase di rendicontazione delle spese, ai fini della determinazione della quota di contributo spettante a ciascun componente l'aggregazione di imprese, deve essere data evidenza delle operazioni svolte mediante il riversamento delle fatture a ciascuno dei partecipanti.
6. Nel caso di aggregazioni costituite anche da soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità, di cui all'art. 4 del presente provvedimento, le eventuali spese previste e/o sostenute da questi soggetti non sono ammissibili.
7. I beni mobili e i servizi, di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo, devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi non appartenenti all'aggregazione di imprese. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità

⁷ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando



operative in cui si realizza il progetto.

8. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
9. L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c), è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021.
2. Non possono, inoltre, essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da soci, amministratori della Rete proponente, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori della Rete e/o dei Retisti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, i beneficiari producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
3. Non possono, altresì, essere oggetto di sostegno i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano nelle condizioni di essere considerate tra loro "associate" o "collegate", così definiti dall'allegato I al Reg.to (UE) n. 651/2014.
4. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
 - a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - b) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - c) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - d) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento dell'aggregazione) e relative ad imposte, tasse;
 - e) relative a scorte;
 - f) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - g) per le perdite su cambio di valuta;
 - h) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - i) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica, fatto salvo quanto indicato all'art. 9 in tema di cumulo;
 - j) per partecipazioni indirette alle fiere tramite distributori oppure se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive finanziate con fondi pubblici (sono quindi escluse le spese, per esempio, di partecipazione collettive realizzate da ICE o dalle Camere di Commercio, Regione del Veneto, Veneto Innovazione spa);
 - k) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
 - l) forfettarie ad eccezione delle spese previste alle lettere f), f1) g) dell'articolo 6, comma 1;
 - m) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - n) per materiale di consumo e beni assimilabili⁸ (ad eccezione di materiale inserito nella voce di spesa d) promo-commercializzazione come ad es. penne, cappellini con logo ue, etc);
 - o) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, assicurazione, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
 - p) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale delle imprese aggregate per trasferte in Italia o all'estero;
 - q) di avviamento;

⁸ **Materiale di consumo e beni assimilabili:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione.



- r) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - s) relative a beni usati;
 - t) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione;
 - u) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 - v) qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - w) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - x) spese connesse all'implementazione di un sistema di prenotazione dei servizi diverso dal DMS regionale o per lo sviluppo di moduli e funzionalità già assolte dal DMS regionale;
 - y) spese relative ad esigenze di promo-commercializzazione delle singole imprese partecipanti, con esclusione delle spese di cui alla categoria "a) beni mobili e servizi" e delle spese di promo-commercializzazione di cui alla lettera c) attraverso i canali social delle imprese aderenti purché contenenti informazioni destinate alla promozione del progetto aggregato.
 - z) Spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento.
 - aa)spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.
5. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il progetto di promozione per il quale si chiede il sostegno. Ai fini dell'ammissibilità, pertanto, le spese previste da ciascun soggetto aderente all'aggregazione devono risultare coerenti con gli obiettivi, le attività e i risultati previsti nel progetto complessivo; spese individuali o di un gruppo ristretto dei soggetti aggregati per esigenze di promo-commercializzazione della singola impresa o di un gruppo ristretto di partecipanti non saranno ammissibili, ad eccezione della categoria di cui all'art. 6 lettera a) e alle spese di promo-commercializzazione di cui alla lettera c) attraverso i canali social delle imprese aderenti purché contenenti informazioni destinate alla promozione del progetto aggregato.
6. Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al **60%** della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto per le spese **in regime "de minimis"** e nella misura del **50% delle spese ammesse e sostenute in regime di esenzione**. Tali percentuali di aiuto saranno applicate ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno fino ad un massimo di **euro 400.000,00=** (quattrocentomila/00), IVA inclusa;
2. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad **euro 150.000,00=** (centocinquantamila/00), IVA inclusa.
3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 150.000,00= (centocinquantamila/00), IVA inclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
4. Il sostegno può essere concesso, in relazione alle tipologie di spesa programmate dal richiedente nel Progetto di aggregazione,
 - ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
 - ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.



5. Per le spese di cui ai punti a), b), c), e), f) di cui all'art. 6 (spese ammissibili) del presente provvedimento, il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
6. Per le tipologie di spese di cui al comma 5 del presente articolo, il sostegno è subordinato al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Verrà considerato pertanto l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi precedenti. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 200.000,00 ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di cui al paragrafo 8.1.
7. Limitatamente alle spese di cui ai punti b1), d) e f1) di cui all'art. 6 del presente bando (spese ammissibili), il beneficiario potrà avvalersi del cosiddetto regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e in quanto tali esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
8. Per le sole spese di cui alle lettere d) e f1) che sono riconosciute ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si ricorda che l'articolo 4 dello stesso Regolamento prevede che ciascuna impresa partecipante non possa superare la soglia di notifica prevista che è fissata in 2 milioni di euro per anno.
9. Le aggregazioni le cui imprese decidono di avvalersi di entrambe le possibilità previste dal precedente comma 4, dovranno compilare il "Quadro Interventi" in SIU caricando le spese di cui alle lettere a), b), c), e), f) di cui all'art. 6.1 (spese ammissibili) nell'Intervento 1 e le spese di cui alle lettere b1), d) e f1) di cui all'art. 6.1 nell'Intervento 2.
10. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto un sostegno che porta al superamento del tetto fissato al precedente comma 1, AVEPA procede d'ufficio alla riduzione dell'importo della spesa finanziabile ammessa, fermo restando comunque la realizzazione dell'intero progetto. La riduzione sarà attuata secondo il principio di proporzionalità delle spese richieste dal partecipante.

Articolo 9 **Divieto di cumulo**

1. Non potrà essere richiesto il sostegno da altri fondi normati dal Regolamento (UE) n. 1060/2011 o altri programmi e strumenti dell'Unione per i medesimi titoli di spesa inseriti nella domanda di pagamento.
2. Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
3. I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.



4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 17, gli aiuti previsti dal presente bando possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
5. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU> da parte del soggetto capofila di cui all'art. 4, comma 6 del presente provvedimento.
Per poter usufruire dei servizi messi a disposizione con il SIU, è necessario l'accreditamento al sistema informativo. L'applicativo per richiedere le proprie credenziali di accesso è attivo al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>.
2. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del 10 maggio 2023 fino alle ore 17.00 del 25 luglio 2023**.
Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell'apposito campo della domanda on line o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza aprirla, rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Non è prevista la procura speciale per l'invio della domanda. Dopo il caricamento di tutti gli allegati dichiarati, è necessario procedere alla presentazione della domanda.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
5. La domanda è inammissibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati previsti al comma 8 del presente articolo;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
6. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti indicati come obbligatori



ai fini dell'ammissibilità.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
8. A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione in allegato:

<p>Documentazione obbligatoria a pena inammissibilità della domanda di sostegno</p>	<p>a) Documentazione relativa alla costituzione delle aggregazioni⁹, come di seguito descritta:</p> <p>a1) nel caso di associazioni temporanee di imprese o di scopo (ATI/ATS): copia dell'atto costitutivo – redatto secondo l'Allegato A1 – accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori;</p> <p>a2) nel caso di Consorzio: copia dell'atto costitutivo del Consorzio, copia del libro dei consorziati aggiornato e copia del documento – redatto secondo l'Allegato A2 - che identifica i soggetti aderenti al progetto sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascun legale rappresentante delle imprese consorziate aderenti al progetto, accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori;</p> <p>b) Progetto di Aggregazione di seguito descritto (Allegato A3) e così composto:</p> <p>1. Sintesi del Progetto di Aggregazione: ruolo di partenariato della/e OGD coinvolta/e a seconda che si tratti di progetto di destinazione o di promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni. Attività, prodotti turistici, obiettivi di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica su mercati da realizzare attraverso l'aggregazione, coerenza con gli obiettivi finalità del bando, coerenza con le strategie e i prodotti turistici regionali di cui al PTA in vigore e in linea con l'immagine coordinata della Regione «Veneto, the Land of Venice». Eventuale coerenza con le macro-strategie EUSAIR o EUSALP, nonchè informazioni relative a: eventuale consumo di suolo nella realizzazione del progetto; impatto in termini di sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, compreso l'eventuale possesso di certificazioni ambientali; rating di legalità.</p> <p>2. Il mercato: “mercati obiettivo”, con indicazione di quelli nazionali e internazionali, target e segmenti di mercato (classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere le attività di promo-commercializzazione; ricadute in termini di internazionalizzazione per le imprese dell'aggregazione e per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte; coerenza con le strategie e con i mercati target individuati dal Destination Management Plan della/e OGD della/e destinazione/i coinvolta/e e con le strategie del Programma regionale per il turismo (PSTV) e con i relativi Piani Turistici Annuali (PTA).</p> <p>3. Il piano di promozione: piano di attività coerente con l'immagine coordinata della Regione “Veneto, the Land of Venice” e, per ciascuna di queste attività, ruolo di ogni impresa aderente alla aggregazione e modalità di collaborazione tra le imprese della aggregazione stessa; descrizione dettagliata delle attività di promozione e commercializzazione suddivise per “mercati obiettivi”, tipologie di</p>
--	---

⁹ Nel caso di reti soggetto o reti contratto, la copia del contratto di rete depositato presso il Registro Imprese entro la data di presentazione della domanda di sostegno sarà estratta direttamente da AVEPA attraverso la banca dati del Registro Imprese della CCIAA, pertanto non è necessario allegare tale documento alla domanda di sostegno.



	<p>azioni e interventi di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando;</p> <p>4. Il piano operativo-economico-finanziario: costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di aggregazione¹⁰ 1; correlazione tra mezzi, spese previste e le attività promozionali oggetto del progetto di aggregazione; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti all' aggregazione; sostenibilità economica del progetto di aggregazione. Indicare altresì l'elenco delle spese di promo-commercializzazione dei prodotti turistici (rif. art. 6, comma 1, lettera c) del bando), consulenze propedeutiche all'attività di promo-commercializzazione (rif. art. 6, comma 1, lettere b e b1) del bando) e partecipazione a fiere (rif. art. 6, comma 1, lettera d) del bando), riguardanti attività rivolte a "mercati e partner internazionali".</p> <p>5. Cronoprogramma: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di aggregazione.</p> <p>6. Capacità amministrativa: descrivere le competenze turistiche e gestionali delle imprese aderenti al progetto e delle risorse umane che saranno coinvolte, con riferimento ai mercati turistici ai quali si rivolge il progetto.</p> <p>Agli effetti della miglior definizione del progetto di aggregazione si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso; - per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si faccia riferimento anche ai destination management plan relativi alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni al link: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp <p>Il Progetto di Aggregazione sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).</p> <p>c1) nel caso di aggregazioni rappresentative di una specifica destinazione, lettera di partenariato dell'OGD interessata che certifichi in modo esaustivo la coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione interessata e la successiva integrazione con le attività promozionali della stessa.</p> <p>oppure</p> <p>c2) nel caso di aggregazioni volte a valorizzare prodotti turistici di valenza regionale, lettera/e di partenariato della/e OGD interessata/e che certifichi in modo esaustivo la coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione interessata/e e la successiva integrazione con le attività promozionali della/e stessa/e.</p>
Documentazione che è necessaria allegare ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.	a) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate dall'impresa aderente all'aggregazione, ai fini del controllo dei requisiti

¹⁰ non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di spesa relativa a soggetti di cui all'articolo 4, comma 9 del presente provvedimento



	<p>“dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;</p> <p>b) nel caso di imprese associate e/o collegate all’impresa aderente all’aggregazione non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA trasmesse all’Agenzia delle di tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti “dimensione d’impresa”;</p> <p>c) ai fini del calcolo della dimensione aziendale, su eventuale richiesta formulata in sede istruttoria, dovranno essere forniti i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA delle imprese collegate o associate in relazione all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, anche nei casi di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità dell’impresa.</p> <p>d) almeno un preventivo per ciascuna delle voci di spesa, di importo pari o superiore a 5.000,00 euro + Iva, inserite nelle categorie a), b), b1), c), d) di cui all’art. 6 del presente bando. Nel caso non sia possibile fornire, in fase di domanda di sostegno, un preventivo per le spese previste all’interno della voce c) o d), il soggetto capofila è tenuto a fornire dettaglio puntuale in SIU e, eventualmente, nell’Allegato A3¹¹</p> <p>e) liberatoria foto/video (Allegato A4).</p> <p>f) per le imprese già in possesso di una certificazione ambientale è necessario allegare il relativo certificato; in assenza del documento, da allegare alla domanda e non integrabile successivamente, non sarà attribuito il relativo punteggio.</p>
--	---

9. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere convertiti in formato “PDF”. Il modello descrittivo del progetto (**Allegato A3**) va inoltre firmato digitalmente secondo la modalità descritta al comma 4. Per gli altri documenti allegati e per le eventuali ulteriori dichiarazioni è sufficiente la firma autografa dell’interessato o degli interessati nelle parti previste dal modello, accompagnato da scansione del documento d’identità di ciascun sottoscrittore.
10. Il beneficiario dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
- dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - dichiarazione sulla dimensione di PMI;
 - dichiarazione sottoscritta sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un contributo superiore a 150.000,00 euro¹²;
 - dichiarazione relativa al “rating di legalità”.

¹¹ Ad esempio, nel caso dell’organizzazione di un’iniziativa di incoming per Tour Operator, se non disponibile un preventivo, il soggetto capofila dovrà indicare la spesa prevista dettagliando eventuali costi di gestione, il numero di persone previste e il numero di giorni previsti di ospitalità (utilizzando il costo standard), il costo del viaggio da e per il paese di provenienza, etc.

¹² Tale dichiarazione dovrà essere compilata dal soggetto capofila per i progetti che richiedono un contributo superiore a 150.000,00 euro. Nel caso della Rete-contratto, ATI/ATS, Consorzi e imprese consorziate aderenti al progetto. Dovrà essere compilata anche dalla singola impresa qualora il suo contributo concesso sia superiore ad euro 150.000,00



Art.11
Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. L'istruttoria sarà effettuata dall' Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
3. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA. L'analisi tecnica della proposta progettuale e l'attribuzione dei punteggi utili alla composizione della graduatoria di ammissibilità alla concessione è effettuata da un Commissione tecnica di Valutazione
4. La CTV effettua la valutazione di merito del progetto accertando la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto di aggregazione e il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 8, assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 6.
5. La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA. ed è composta da tre componenti interni, scelti fra i dipendenti della Direzione Turismo, della Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione e dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
6. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:
 - 1) **Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di aggregazione con gli obiettivi del presente bando** (da 0 a 19 punti) in funzione di:
 - a) **Coerenza del progetto con le strategie in termini di mercati obiettivo - soprattutto quelli internazionali - , con i prodotti turistici e con l'immagine coordinata della Regione del Veneto. Per le aggregazioni costituite per la promozione di prodotti turistici regionali trasversali a più destinazioni, la coerenza sarà verificata con particolare riferimento al collegamento con il Programma Regionale per il Turismo e ai mercati obiettivo individuati dal PTA vigenti** (da 0 a 8 punti); la scala di riferimento è la seguente

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono
8	Ottimo

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato A3): 1. "Sintesi del progetto di aggregazione", "2. Il mercato", "3. Il piano di promozione" e "4. Il piano operativo-economico-finanziario" e "5. Cronoprogramma".

- b) **Coerenza del progetto con i mercati obiettivo - soprattutto quelli internazionali - individuati dal/i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della destinazione ove operano le imprese dell'aggregazione o che si intendono promuovere** (da 0 a 8 punti); la scala di riferimento è la seguente:



0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono
8	Ottimo

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato **A3**): 1. “Sintesi del progetto di aggregazione”, “2. Il mercato”, “3. Il piano di promozione” in relazione anche ai destination management plan relativi alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>

- c) **Coinvolgimento e ruolo attivo della/e OGD** (da 1 a 3 punti); la scala di riferimento è la seguente:

1	Progetto che vede un coinvolgimento adeguato della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività
2	Progetto che vede un buon coinvolgimento della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività
3	Progetto che vede un ottimo coinvolgimento della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato **A3**): 1. “Sintesi del progetto di aggregazione”, “3. Il piano di promozione” e il “4. Il piano operativo-economico-finanziario”. Lettera di partenariato della/e OGD interessata/.

- 2) **Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell’operazione - Capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 4 punti) che si articola in:

- a1: Coerenza tra mezzi, obiettivi dell’aggregazione di imprese e spese del progetto di aggregazione (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

- a2: Cofinanziamento del progetto di aggregazione da parte delle imprese aderenti all’aggregazione stessa (da 0 a 2 punti):



0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): “2. Il mercato”, “3. Il piano di promozione” e “4. Il piano operativo-economico-finanziario” e “5. Cronoprogramma”.

- 3) Conseguimento del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):
- La Rete-soggetto, tutte le imprese aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) hanno conseguito il “rating di legalità”: punti 0
 - La Rete-soggetto, tutte le imprese aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
 - La Rete-soggetto o almeno una impresa aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il “rating di legalità”: punti -1.
- 4) **Posti letto delle strutture ricettive** che compongono l’aggregazione (da 0 a 8 punti):

POSTI LETTO TOTALI A DISPOSIZIONE DELL’AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
25-49	1
50-99	2
100-149	3
150-199	4
200-299	5
300-499	6
500-699	7
≥ 700	8

- 5) Aggregazioni costituite per la maggioranza (metà più uno) da imprese aderenti ad uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2013: **2 punti**;
- 6) Numerosità delle imprese culturali e creative¹³ fino a **3 punti**:

NUMERO IMPRESE CULTURALI CREATIVE ADERENTI LA RETE	PUNTEGGIO
--	-----------

¹³ sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.



0	0
1	1
2	2
3	3

7) Numerosità delle imprese aderenti all'aggregazione (da 0 a 5 punti):

NUMERO IMPRESE ADERENTI ALL'AGGREGAZIONE	PUNTEGGI
Da 18 a 21 imprese	2
Da 22 a 25 imprese	3
Da 26 imprese in su	5

8) Prevalenza nella aggregazione di imprese con una o più certificazioni ambientali: **1 punto**

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato **A3**): "1. Sintesi del Progetto di Aggregazione".

9) Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali (Eusair - Eusalp): **1 punto**

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato **A3**): "1. Sintesi del Progetto di Aggregazione".

10) Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente:

INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI	PUNTEGGIO
L'investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali	1
L'investimento materiale comporta l'invarianza, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali	0
L'investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali	non ammissibile

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato **A3**): "1. Sintesi del Progetto di Aggregazione".



Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11.
2. In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno i progetti:
 - che non raggiungeranno un punteggio minimo di 6 punti sull'insieme delle voci di cui all'art.11, comma 6 punto 1 "Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del Progetto di Aggregazione";
 - a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento, al criterio 1.a.) coerenza del progetto con le strategie della Regione Veneto e con l'immagine coordinata «Veneto, the Land of Venice», 1.b.) coerenza del progetto con i mercati target individuati dal/i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della destinazione ove operano le imprese dell'aggregazione o che si intendono promuovere o ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri 2.a1), 2.a2);
 - che comportano il peggioramento, per unità di prodotto e/o di servizio, delle prestazioni ambientali (criterio 10), che non raggiungeranno la soglia di euro 150.000,00= (centocinquantamila/00), IVA inclusa = importo minimo di spese ammissibili.
3. E' possibile non procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4 da parte di AVEPA, ovvero alla attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 11 da parte della CTV, per tutti i progetti per i quali per quanto di competenza, AVEPA abbia verificato il mancato rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4, ovvero abbia preliminarmente verificato il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 12, comma 2. Le strutture interessate forniscono tempestivamente reciproca informazione delle evenienze di cui al presente comma.
4. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica della realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità.
5. Entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande di sostegno, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno e l'elenco delle domande inammissibili, con assunzione dell'impegno di spesa a favore del soggetto capofila, fermo restando che il pagamento, così come previsto all'articolo 16, comma 2, sarà erogato – nel caso di Rete-contratto, ATI/ATS, Consorzio – ai singoli beneficiari sulla base della delegazione di pagamento acquisita agli atti (**Allegato A5**). Tale provvedimento viene pubblicato nei siti istituzionali di AVEPA e della Regione del Veneto. Successivamente all'adozione del provvedimento citato, AVEPA, comunica a tutti i partecipanti l'esito istruttorio (ammissibilità – non ammissibilità). Nel provvedimento di concessione del sostegno è specificata la quota di contributo spettante a ciascun partecipante all'aggregazione. La graduatoria di ammissibilità è ordinata sulla base dei punteggi attribuiti dalla CTV in fase di valutazione dei progetti. A parità di punteggio tra due o più richiedenti, la CTV attribuisce i criteri di precedenza che sono, nell'ordine, i seguenti:
 - aggregazione con il maggior numero di imprese associate a Consorzi di imprese turistiche (art. 18 L.R. 11/2013) o a Reti di Imprese associate già attivate con fondi POR-FESR sub azione 3.3.4. B;
 - domanda che presenta la spesa ammissibile maggiore.
6. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.



Articolo 13
Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
- a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali le collaborazioni di natura societaria o altra variazione comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
 - c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
 - f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
 - g) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
 - h) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - i) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
 - j) mantenere la forma giuridica e i requisiti di cui all'articolo 4 commi: 1, 2, 3, 4, 6, 7 lettere b), d), e), i) e comma 8 lettere b), d), e), i), fino all'avvenuta erogazione del sostegno, nonché per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 4 commi 6 e 7 lettere b), d) e comma 8 lettere b), d);
 - k) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
 - l) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
 - m) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
 - n) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio/fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
 - o) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
 - p) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
 - q) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
 - r) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - s) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di



- rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- t) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - u) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - v) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
 - w) i progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi

1. I progetti dovranno essere conclusi e operativi¹⁴ **entro il 19 dicembre 2024, non saranno ammesse proroghe.**
2. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - o le attività sono state effettivamente realizzate;
 - o le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - o abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;
 - o sia stata presentata la domanda di saldo.
3. Gli interventi realizzati devono essere conformi a quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo e nel progetto. Non sono in nessun caso consentite modifiche che alterino le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.
4. Sono ammissibili compensazioni all'interno delle categorie di spesa ammesse non superiori al 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno. Le compensazioni dovranno essere motivate e descritte nella relazione finale e non comportare un peggioramento del progetto iniziale. Le spese eccedenti tali limiti non potranno in alcun caso essere riconosciute.
5. Nel rispetto del limite alle compensazioni sopra riportato, possono essere richieste variazioni non sostanziali degli interventi previsti nel progetto, motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale o per causa di forza maggiore ed essere comunicate ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it.
6. Le variazioni saranno approvate da AVEPA, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso, e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.
Non sono consentite in alcun caso variazioni sostanziali o che comportino un peggioramento del progetto iniziale. Non è mai consentito l'inserimento di categorie di spesa non presenti nella domanda di contributo e/o nel progetto.
7. Nel caso di uscita dall'aggregazione di uno o più imprese, queste potranno essere sostituite, successivamente alla pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA

¹⁴ Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento;
- sia stata presentata la domanda di saldo.



che approva l'ammissione al sostegno e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche nella capacità di spesa, da imprese aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. L'ammissibilità della spesa dell'impresa subentrante decorre dalla data di richiesta del subentro, fermo restando le verifiche di ammissibilità del nuovo soggetto da parte di Avepa. Nel caso di ATI/ATS, Rete-contratto, Consorzio l'impresa che sostituisce l'uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'impresa sostituita, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis e degli altri obblighi previsti dal bando. L'impresa uscente può essere sostituita nella capacità di spesa anche con una impresa che sia già parte dell'aggregazione ma che non sia stata oggetto di concessione di quota parte del contributo con il decreto di finanziabilità a patto che quest'ultima rispetti i requisiti di ammissibilità ed i limiti previsti dall'articolo 4 del bando.

Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un terzo delle imprese aderenti all'aggregazione. Nel caso di uscita del Capofila da ATI/ATS o Rete-Contratto, potrà subentrare nel ruolo di Capofila esclusivamente un'altra impresa dell'aggregazione già ammessa in fase di approvazione del sostegno. L'impresa uscente dall'aggregazione non beneficerà di alcun contributo e AVEPA procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In tutti i casi, i soggetti beneficiari del sostegno potranno presentare al massimo una richiesta di subentro entro il 30 giugno 2024.

8. Nel caso di uscita dall'aggregazione di una o più imprese, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4. In questo caso, le altre imprese potranno subentrare nel piano di spesa dell'impresa uscente, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, degli altri obblighi previsti dal bando e previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione.

Articolo 15 **Tempi di realizzazione del progetto**

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 4)
Presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10.00 del 10 maggio 2023 fino alle ore 17:00 del 25 luglio 2023
Eventuale variazione progettuale	Entro il 30/06/2024
Presentazione domanda di anticipo	entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto	la domanda non può essere presentata negli ultimi 3 mesi di progetto, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Conclusione del progetto	entro il 19/12/2024, non sono ammesse proroghe.
Presentazione domanda di saldo	entro le ore 17:00 del 19/12/2024



Articolo 16
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. Le domande di erogazione dell'eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno dovranno essere presentate mediante Sistema SIU nelle medesime modalità previste per la presentazione della domanda di sostegno prevista all'articolo 10.
2. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA verso ciascun beneficiario dell'aggregazione, in base alla propria quota di sostegno spettante. Sono previste le seguenti modalità di pagamento del sostegno:

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	TERMINE PRESENTAZIONE E DELLA DOMANDA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Anticipo (facoltativo)	entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del sostegno, e, in ogni caso, entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	40% del sostegno concesso	a) Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027 disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020) nella sezione POR FESR 2014-2020 > Modulistica generale. Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
Acconto (facoltativo)	la domanda di acconto non può essere presentata nei 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto, e, in ogni caso, entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno. Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del sostegno concesso.	a) relazione intermedia sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dall'aggregazione in generale, ma anche nello specifico da ciascuna impresa, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata; b) delegazione di pagamento (Allegato A5); c) documenti giustificativi delle spese; d) documenti giustificativi di pagamento.



Saldo	entro le ore 17:00 del 19/12/2024 Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la revoca totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	a) relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dall'aggregazione in generale, ma anche nello specifico da ciascuna impresa, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata; b) delegazione di pagamento (Allegato A5); c) documenti giustificativi delle spese; d) documenti giustificativi di pagamento.
--------------	--	---	--

Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

VOCE DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) acquisto beni e servizi	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento.
b) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, oggetto dell'attività e tempistiche di realizzazione.
b1) spese di consulenza nell'ambito del marketing turistico	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, oggetto dell'attività e tempistiche di realizzazione; - relazione sottoscritta dal consulente dell'attività di consulenza svolta; - nel caso di contrattualizzazione di professionisti con esperienza nell'ambito del marketing turistico, curriculum vitae debitamente firmato dal professionista, con evidenza delle esperienze maturate in materia di marketing turistico.
c) altre spese di promozione e commercializzazione	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, oggetto dell'attività e tempistiche di



	<p>realizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del materiale promozionale realizzato (documentazione fotografica, video promozionali realizzati ecc.); - nel caso di macro-influencer e mass-influencer attestazione del numero di follower alla data di sottoscrizione del contratto (ad esempio screenshot profilo social dell'influencer).
d) spese di partecipazione a fiere	<ul style="list-style-type: none"> - contratto di locazione con l'ente fieristico; - contratti di gestione e allestimento stand; - documentazione fotografica che attesti la partecipazione all'evento fieristico, con evidenza dell'adempimento degli obblighi pubblicitari ed informativi del PR FESR 2021-2027 mediante la collocazione del poster di cui all'art. 20; - attestazione da parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione contenente l'autorizzazione alla partecipazione in forma separata alle manifestazioni in cui è presente anche la Regione del Veneto
e) Spese di incoming	<ul style="list-style-type: none"> - lista presenze sottoscritta dai partecipanti per ogni giorno di attività, con indicato il profilo di ciascun partecipante (tour operator, press tour giornalisti, influencer, travel blogger, etc.) e se risulta effettuato anche il pernottamento; - relazioni a supporto dell'attività svolta (accompagnate da materiale fotografico e video e dai materiali prodotti per l'evento) nonché adeguata motivazione nella relazione finale dei criteri utilizzati per selezionare le figure da far partecipare alle iniziative di incoming; - per gli opinion leader nella veste di influencer, eventualmente presenti agli eventi, prova della loro reputazione (screen shot dei follower, pagine Instagram, etc.).
f) Spese per il personale (de minimis)	<p>Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la presentazione di documentazione a supporto.</p> <p>Il beneficiario è comunque tenuto a dimostrare che almeno una risorsa umana viene coinvolta nel progetto. In particolare, per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, il rappresentante legale deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto.</p>
f1) Spese per il personale (esenzione)	<p>Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la presentazione di documentazione a supporto.</p>



	Il beneficiario è comunque tenuto a dimostrare che almeno una risorsa umana viene coinvolta nel progetto. In particolare, per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, il rappresentante legale deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto.
g) Spese generali	Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la presentazione di documentazione a supporto

3. I documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno (nel caso di fattura elettronica in formato pdf o xml) quietanzati e idonei a giustificare la spesa dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sul PR 2021-2027 Azione 1.3.10 DGR _/2023". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura per la natura del giustificativo, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "Quadro Dichiarazioni" della domanda di pagamento.
4. AVEPA comunica al soggetto capofila l'esito della valutazione svolta con l'eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni. In questo caso, tale soggetto invia le integrazioni nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si procede alla conclusione del procedimento. La richiesta di chiarimenti o integrazioni interrompe il decorrere di ogni scadenza stabilita per il pagamento del sostegno. In caso di esito negativo del procedimento, il richiedente può presentare osservazioni nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex legge n. 241/1990, articolo 10 bis. Entro i successivi 80(ottanta) giorni dall'invio della domanda di pagamento, tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini derivanti da richiesta di chiarimenti o integrazioni, AVEPA procede al pagamento del sostegno.
5. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto o lista	Qualora l'estratto conto/lista



	<p>movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione. 	<p>movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Ricevuta bancaria cumulativa	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione. <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Assegno non trasferibile	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - il numero assegno. <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dell'assegno; - il numero e la data della fattura; - l'esito positivo dell'operazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Non è sufficiente la sola matrice; - Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<p>1) estratto del conto corrente o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - l'addebito delle operazioni. <p>2) estratto conto della carta di credito;</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della</p>



	3) scontrino.	stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	1) estratto del conto corrente/ o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - l'addebito delle operazioni. 2) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto; - l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	

6. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
7. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
8. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
9. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ed effettuati su un conto dedicato.
10. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
11. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
12. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili che non superino il 20% dell'importo originario di spesa ammesso al sostegno. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
13. Il soggetto capofila, che rappresenta la "Rete-contratto", dovrà provvedere all'immediata ripartizione tra le altre imprese aderenti al contratto di rete del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.
14. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
 - non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
 - deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
 - deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo



concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

Articolo 17 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 77 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 65 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione finale del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall’erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18 **Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell’impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l’avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a.mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all’articolo 14 del presente bando;



- b. mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando;
 - c. difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'art. 12 comma 2;
 - d. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f. spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
 - g. rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h. intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 commi: 1, 2, 3, 4, 6, 7 lettere b), d), e), i) e comma 8 lettere b), d), e), i) prima dell'avvenuta erogazione del sostegno, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno stesso;
 - i. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j. mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k. qualora quale conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4 l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
- a. mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b. avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale rendicontata e ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - c. mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - i. totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale;
 - ii. parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale;
 - d. mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 commi 6 e 7 lettere b), d) e comma 8 lettere b), d) prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;
 - e. nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
 - f. cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2011, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
 - g. qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
 - i. Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo;
 - ii. Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo;
 - iii. L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;



- h. ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la revoca totale.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di revoca parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la revoca totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e prima dell'erogazione del medesimo, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario. La revoca non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
7. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:
- a. la revoca del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
- b. nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
- c. è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

Articolo 19

Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
- a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
- i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> ;
- ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
- b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .



3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20 **Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

3. Il materiale promozionale, compreso quello esibito in fiera/eventi, deve rispettare le linee guida di cui al comma 6 e il manuale d'uso del logo e dell'immagine coordinata disponibile al seguente link <https://www.veneto.eu/web/area-operatori/marchio-turistico>.

4. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale.

5. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi



<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
<https://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 21 **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto";
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Articolo 22 **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. I dati personali potranno essere trattati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell'Amministrazione medesima. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all'art. 89 del Regolamento 2016/679/UE. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo e-mail manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo,



ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.





APPENDICE

Bando per il consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali già beneficiarie di misure POR FESR 2014-2020

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)"

Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni"



PR FESR 2021-2027 – Metodologia di Calcolo della Tabella di costi unitari relativi alle spese di incoming.

1 – TIPOLOGIA DI OSC

Proposta	TASSI FORFETTARI	COSTI UNITARI <input checked="" type="checkbox"/>	SOMME FORFETTARIE
-----------------	------------------	---	-------------------

Note:

2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI

I progetti interessati sono quelli finalizzati a promuovere e sostenere il consolidamento di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi - già costituite e beneficiarie di bandi nell'ambito della Misura 3.3.4. D del POR FESR 2014-2020 - per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione nonché la promozione e commercializzazione dell'offerta.

Inoltre, si rivolge alle azioni che vogliono finanziare progetti con i quali si intende incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi definiti con legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, ossia dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese. La strategia regionale individua nel facilitare l'incontro tra domanda e offerta, nell'accesso ai servizi di orientamento e affiancamento e nella promozione dell'internazionalizzazione, attraverso i processi aggregativi tra imprese volti a supportare l'export, gli strumenti con cui superare le potenziali limitazioni derivanti dall'aspetto dimensionale delle imprese venete. Il risultato atteso è l'incremento della capacità di apertura commerciale e la diversificazione dei mercati di sbocco da parte del sistema produttivo regionale attraverso il rafforzamento della vocazione all'esportazione e del livello di internazionalizzazione delle imprese che operano nei distretti industriali, che partecipano alle reti innovative regionali o che intendono riunirsi in aggregazioni di imprese.

Tali costi inoltre potranno essere utilizzati anche a copertura di eventuali spese di incoming organizzate nell'ambito di progettualità con beneficiario individuale (single PMI).

3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI

I tipici beneficiari interessati sono le PMI e le aggregazioni di imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite nella forma di:

- Rete di imprese: contratto di rete con soggettività giuridica (cd. Rete soggetto) o senza soggettività giuridica (cd. Rete contratto);
- Associazione temporanee di impresa (ATI) o Associazioni temporanee di scopo (ATS);
- Consorzio (e società consortili), attraverso l'individuazione puntuale delle imprese consorziate che aderiscono al progetto;
- Reti e distretti ex legge regionale 13/2014.

4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OSC

Proposta	Spese di incoming (vitto, alloggio e transfer interni dei soggetti ospitati nelle iniziative di incoming da parte di Tour Operator/Press tour o di buyers nell'ambito del B2B).
-----------------	---



5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OCS coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?	
Proposta	N. A.
Note:	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI	
Proposta	BASATI SUL PROCESSO BASATI SUL RISULTATO <input checked="" type="checkbox"/> BASATI SUL COSTO
Note:	
Trattasi di costi riconosciuti sulla base di n. persone x n. giornate di partecipazione all'incoming. Si potrà procedere a riconoscere il costo unitario in relazione al numero di persone che presenziano all'evento in base alla durata (con o senza pernottamenti) qualora venga realizzata la specifica tipologia di evento prevista (incoming).	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA	
Proposta	OFF THE SHELF COSTI ANALOGHI TAILOR MADE <input checked="" type="checkbox"/> DRAFT BUDGET
Note:	
Sviluppo di uno specifico costo unitario sulla base dei dati Banca d'Italia e Istat. Per approfondimenti vedasi sezione 8.2	

8.0 – GIUSTIFICAZIONE DEL METODO SCELTO e RELATIVA PISTA DI CONTROLLO	
Proposta	<p>La necessità di optare per un costo unitario nasce dall'esigenza di ridurre il carico amministrativo dei soggetti beneficiari nonché l'onere amministrativo legato alle numerose verifiche documentali da effettuare sui costi rendicontati.</p> <p>La tipologia di costi coperti dalla presente OCS si traduce infatti nella produzione di scontrini e fatture anche di piccola entità nonché di titoli di viaggio accompagnati ciascuno dalle specifiche modalità di pagamento (scontrini POS; EC partecipanti, etc.).</p> <p>La scelta di individuare uno specifico costo unitario è condizionata dal dover verificare l'effettiva realizzazione dell'evento di incoming garantita dalla documentazione prevista quale pista di controllo del costo individuato (cfr. infra-sezione 9).</p> <p>Si tratta infatti di costi diretti, legati espressamente alla realizzazione di attività progettuali che non possono essere in alcun modo ricompresi all'interno dei costi indiretti rientranti nelle tipologie di tassi forfettari messi a disposizione dal Regolamento 1060/2021.</p> <p>Considerata la tipologia di eventi di incoming coperti da tale costo si è optato per l'elaborazione di due differenti costi, con e senza pernottamento. Tali differenti tipologie di costo unitario sono state elaborate con la medesima metodologia di calcolo ricomprendendo o meno i costi medi di alloggio di cui alle basi dati sotto riportate.</p>
Note:	

8.1 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OCS	
Proposta	I dati utilizzati al fine dell'elaborazione della metodologia di calcolo sono stati estratti dalle banche dati di Banca d'Italia. L'indicizzazione è stata effettuata tramite il sito dell'ISTAT.
Note:	



8.2 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA (se del caso, allegare dati statistici e parametri di riferimento utilizzati)	
Proposta	<p>L'elaborazione della tabella di costi unitari relativa alle spese di incoming per la Regione Veneto è stata effettuata secondo la seguente metodologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrazione dalla banca dati delle variabili "spesa" e "notte trascorse/ pernottamenti" relative alla Regione Veneto, per gli anni 2016-2017-2018 e per le motivazioni descritte al precedente paragrafo; - Estrazione dalla banca dati delle voci di spesa (Trasporti, Alloggio, Ristorazione, Acquisti, Altre Spese) relativamente alla tipologia "Turista Business", così come definita al paragrafo precedente, sempre per gli anni 2016-2017-2018, e calcolo della composizione percentuale; - Per ciascuno dei tre anni considerati, calcolo della spesa media pro capite giornaliera come rapporto tra spesa totale e notti trascorse, distintamente per ciascuna delle due motivazioni "Viaggio occasionale per congressi" e "Visita a fiere", costituenti la tipologia di "Turista Business" e calcolo della media aritmetica tra i due dati; - Calcolo della spesa media pro capite ammissibile, applicando alla media aritmetica di cui al punto 3 le percentuali relative alle voci di spesa Trasporti, Alloggio, Ristorazione di cui al punto 2; - Calcolo della media aritmetica tra le spese medie pro capite giornaliere ammissibili 2016-2017-2018.
<p>Note: Vedi Allegato A al Decreto n. 161 del 6 Novembre 2019, del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria</p>	

9 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)	
Proposta	<p>La pista di controllo prevede l'invio dei seguenti documenti ai fini dell'ammissibilità della spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista presenze sottoscritta dai partecipanti per ogni giorno di attività, con indicato il profilo di ciascun partecipante (tour operator, press tour giornalisti, influencer, travel blogger, etc.) e se risulta effettuato anche il pernottamento; - Relazioni a supporto dell'attività svolta (accompagnate da materiale fotografico e video e dai materiali prodotti per l'evento) nonché adeguata motivazione nella relazione finale dei criteri utilizzati per selezionare le figure da far partecipare alle iniziative di incoming; - Per gli opinion leader nella veste di influencer, eventualmente presenti agli eventi, prova della loro reputazione (screen shot dei follower, pagine Instagram, etc.).
<p>Note:</p>	

10 – METODO DI ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO	
Proposta	<p>I costi relativi all'elaborazione della metodologia effettuata dal Ciset sono riferiti agli anni 2016-2017-2018. È necessario dunque effettuare un'indicizzazione degli stessi.</p> <p>Per procedere con l'attualizzazione delle tabelle standard di costi unitari, si procederà ad utilizzare l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (senza tabacchi) disponibile sul sito dell'ISTAT stessa.</p> <p>Dopo aver calcolato il costo rivalutato riferito a ciascuna annualità 2016-2017-2018, si effettua la media aritmetica così come previsto dalla metodologia di calcolo precedentemente impostata.</p>
<p>Note: Vedasi di seguito l'indicizzazione importi medi annuali e del costo unitario</p> <p>Si ritiene al fine di evitare continui aggiornamenti dei costi unitari operare con indicizzazione ad ogni inizio anno applicando la rivalutazione monetaria ISTAT del dicembre precedente. Il valore così attualizzato sarà dunque utilizzabile per i bandi in uscita nell'anno in corso.</p>	

11 – INFORMAZIONE AGLI STAKEHOLDERS



Proposta	Linee guida per la rendicontazione all'interno del bando
Note:	

12 – RISULTATI ATTESI DELL'INSERIMENTO DELLE OCS:		
	PERCENTUALE DEL PROGETTO COPERTA DALLE OCS	RISPARMIO AMMINISTRATIVO
Proposta	5%	10%
Note: La percentuale di copertura è stata valutata sulla base dell'analisi dati storici del progetto medio ammesso a contributo nella precedente programmazione (azione 3.3.4 D POR FESR 2014-2020).		

Segue:

Scorporo delle voci relative al pernottamento
 Indicizzazione importi medi annuali e del costo unitario



Scorporo delle spese relative al pernottamento

Nella precedente programmazione FESR 2014.2020, l'elaborazione della tabella di costi unitari è avvenuta prendendo in considerazione i dati relativi alle seguenti voci di spesa: Trasporti, Alloggio e Ristorazione.

Al fine di prevedere un costo ammissibile anche per i casi in cui la spesa sostenuta non abbia previsto il pernottamento, si è provveduto ad effettuare l'esclusione della voce Alloggio.

Anche in questo caso, come visto nell'Allegato precedente, il calcolo è stato fatto per le 3 annualità in sequenza 2016-2017-2018.

Procedimento:

2016

Dati statistici 2016

	Spesa complessiva	Pernottamenti	Spesa media pro-capite giornaliera
Turisti business	€ 696.627.515	5.186.926	€ 134,30
VIAGGIO OCCASIONALE PER CONGR.	€ 128.464.505	584.945	€ 219,62
VIAGGIO OCCASIONALE/SALTUARIO	€ 522.735.390	4.354.741	€ 120,04
VISITA A FIERE	€ 45.427.619	247.240	€ 183,74
	Media Aritmetica Turista business 2016		€ 174,47
	Media Aritmetica 2016 (solo fiere e congressi)		201,68 € A

Voci di spesa	Valori assoluti	Quota %	Spesa media pro-capite giornaliera
Trasporti	€ 201.168.332,72	28,8%	€ 38,68
Alloggio	€ 201.748.401,56	29,0%	€ 38,95
Ristorazione	€ 115.078.757,77	16,5%	€ 22,16
Acquisti	€ 149.003.152,43	21,4%	€ 28,74
Altre spese	€ 29.628.870,19	4,3%	€ 5,78
Totale spesa	€ 696.627.514,67	100,0%	€ 134,30
di cui solo Trasporti, Alloggio, Ristorazione		74,3%	B
Media Aritmetica 2016 (solo fiere e congressi) * [Trasporti, Alloggio, Ristorazione]=			149,85 € A*B

Nell'immagine precedente, l'importo finale di **149,85 €** è comprensivo anche dei dati relativi alla voce di spesa Alloggio.

Per scorporare la suddetta voce, è sufficiente non prendere in considerazione la relativa quota percentuale riportata nella seconda tabella (29%), mantenendo soltanto le quote relative alle voci di Trasporto e Ristorazione (28,8%+16,5%).

Il calcolo, dunque, diventa il seguente: $201,68 € \cdot (28,8\% + 16,5\%) = \mathbf{91,36 €}$



2017

Dati statistici 2017

	Spesa complessiva	Pernottamenti	Spesa media pro-capite giornaliera
Turisti business	€ 744.126.167,48	5.841.617	€ 127,38
VIAGGIO OCCASIONALE PER CONGR.	€ 165.193.849,27	764.363	€ 216,12
VIAGGIO OCCASIONALE/SALTUARIO	€ 541.006.423,98	4.841.476	€ 111,74
VISITA A FIERE	€ 37.925.894,22	235.778	€ 160,85
	Media Aritmetica Turista business 2017	€	162,91
	Media Aritmetica 2017 (solo fiere e congressi)		188,49 € A

Voci di spesa	Valori assoluti	Quota %	Spesa media pro-capite giornaliera
Trasporti	€ 155.613.102,72	20,9%	€ 26,64
Alloggio	€ 288.430.491,42	38,8%	€ 49,38
Ristorazione	€ 156.566.358,68	21,0%	€ 26,80
Acquisti	€ 99.854.574,17	13,4%	€ 17,09
Altre spese	€ 43.661.640,48	5,9%	€ 7,47
Totale spesa	€ 744.126.167,48	100,0%	€ 127,38

di cui solo Trasporti, Alloggio, Ristorazione

80,7% B

Media Aritmetica 2017 (solo fiere e congressi) * [Trasporti, Alloggio, Ristorazione]=

152,13 € A*B

È poi sufficiente ripetere l'operazione anche per le annualità successive prendendo in considerazione i dati delle rispettive tabelle.

$$188,49 \text{ €} * (20,9\% + 21\%) = 78,98 \text{ €}$$

2018

Dati statistici 2018

	Spesa complessiva	Pernottamenti	Spesa media pro-capite giornaliera
Turisti business	€ 803.957.218,92	5.982.572	€ 134,38
VIAGGIO OCCASIONALE PER CONGR.	€ 255.876.426,09	1.265.173	€ 202,25
VIAGGIO OCCASIONALE/SALTUARIO	€ 523.113.962,87	4.613.527	€ 113,39
VISITA A FIERE	€ 24.966.829,96	103.872	€ 240,36
	Media Aritmetica Turista business 2018	€	185,33
	Media Aritmetica 2018 (solo fiere e congressi)		221,30 € A

Voci di spesa	Valori assoluti	Quota %	Spesa media pro-capite giornaliera
Trasporti	€ 198.472.148,65	24,7%	€ 33,18
Alloggio	€ 255.729.283,98	31,8%	€ 42,75
Ristorazione	€ 181.386.040,17	22,6%	€ 30,32
Acquisti	€ 133.937.886,29	16,7%	€ 22,39
Altre spese	€ 34.431.859,82	4,3%	€ 5,76
Totale spesa	€ 803.957.218,92	100,0%	€ 134,38

di cui solo Trasporti, Alloggio, Ristorazione

79,1% B

Media Aritmetica 2018 (solo fiere e congressi) * [Trasporti, Alloggio, Ristorazione]=

174,96 € A*B

$$221,30 \text{ €} * (24,7\% + 22,6\%) = 104,68 \text{ €}$$



Il passaggio finale, come anticipato in precedenza, è quello di effettuare la media aritmetica dei tre importi ricavati.

$(91,36 \text{ €} + 78,98 \text{ €} + 104,68 \text{ €}) / 3$

Da cui risulta un importo pari a 91,67 euro.



Indicizzazione degli importi medi annuali e del costo unitario

Il passaggio finale dell'indicizzazione viene effettuato al fine di aggiornare gli importi risalenti alle annualità 2016-2017-2018.

Per compiere questa operazione si è scelto di utilizzare i dati ISTAT relativi all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati - Indice generale (senza tabacchi) – rinvenibili al seguente link <https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/Widget/calcolatoreWidget.jsp>.

Questa operazione è stata effettuata per entrambi i costi definiti nei precedenti allegati, ossia con e senza pernottamento.

Si riportano di seguito le procedure applicate:

2016

Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati Gennaio 1947 - Dicembre 2022

Aggr.ne Indice generale (senza tabacchi)

Territorio Italia 

Da mese: Dicembre **Da anno:** 2016

A mese: Dicembre **A anno:** 2022

Somma: 149,85 **Euro** **Lire**

Calcola

Dicembre 2016 - Dicembre 2022

Coefficiente	Euro	Lire
1,178	176,52	341.790

In questo primo caso l'importo indicizzato è quello comprensivo di pernottamento per l'anno 2016 (149,85 €).

Il suddetto costo attualizzato, come si può notare nell'immagine a fianco, risulta essere pari a **176,52 €**



Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati Gennaio 1947 - Dicembre 2022

Aggr.ne Indice generale (senza tabacchi)

Territorio Italia 

Da mese: Dicembre **Da anno:** 2016

A mese: Dicembre **A anno:** 2022

Somma: 91,36 **Euro** **Lire**

Calcola

Dicembre 2016 - Dicembre 2022

Coefficiente	Euro	Lire
1,178	107,62	208.381

In questo caso, invece, l'importo indicizzato è quello nel quale è escluso il pernottamento per l'anno 2016 (91,36 €).

Il suddetto costo attualizzato, come si può notare nell'immagine a fianco, risulta essere pari a **107,62 €**

2017

Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati Gennaio 1947 - Dicembre 2022

Aggr.ne Indice generale (senza tabacchi)

Territorio Italia 

Da mese: Dicembre **Da anno:** 2017

A mese: Dicembre **A anno:** 2022

Somma: 152,13 **Euro** **Lire**

Calcola

Dicembre 2017 - Dicembre 2022

Coefficiente	Euro	Lire
1,169	177,84	344.346

Nell'immagine a fianco si riporta, per il 2017, il costo comprensivo di pernottamento (152,13 €).

In questo caso, il costo attualizzato è pari a **177,84 €**



Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati Gennaio 1947 - Gennaio 2023

Aggr.ne Indice generale (senza tabacchi)

Territorio Italia 

Da mese: Dicembre **Da anno:** 2017

A mese: Dicembre **A anno:** 2022

Somma: 78,98 **Euro** **Lire**

Calcola

Dicembre 2017 - Dicembre 2022

Coefficiente	Euro	Lire
1,169	92,33	178.776

In questo caso, invece, l'importo indicizzato è quello nel quale è escluso il pernottamento per l'anno 2017 (78,98

Il suddetto costo attualizzato, come si può notare nell'immagine a fianco, risulta essere pari a **92,33 €**

2018

Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati Gennaio 1947 - Dicembre 2022

Aggr.ne Indice generale (senza tabacchi)

Territorio Italia 

Da mese: Dicembre **Da anno:** 2018

A mese: Dicembre **A anno:** 2022

Somma: 174,96 **Euro** **Lire**

Calcola

Dicembre 2018 - Dicembre 2022

Coefficiente	Euro	Lire
1,158	202,60	392.288

Nell'immagine a fianco si riporta, per il 2018, il costo comprensivo di pernottamento (174,96 €).

In questo caso, il costo attualizzato è pari a **202,60 €**



Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine **Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati** Gennaio 1947 - Dicembre 2022

Aggr.ne **Indice generale (senza tabacchi)**

Territorio Italia 

Da mese: Dicembre **Da anno:** 2018

A mese: Dicembre **A anno:** 2022

Somma: **Euro** **Lire**

Calcola

Dicembre 2018 - Dicembre 2022

Coefficiente	Euro	Lire
<input type="text" value="1,158"/>	<input type="text" value="121,22"/>	<input type="text" value="234.715"/>

In questo caso, invece, l'importo indicizzato è quello nel quale è escluso il pernottamento per l'anno 2018 (104,68 €).

Il suddetto costo attualizzato, come si può notare nell'immagine a fianco, risulta essere pari a **121,22 €**

Dunque, alla luce delle indicizzazioni riportate sopra, le medie attualizzate sono le seguenti:

Tipologia di costo	Metodo di calcolo	Costo unitario attualizzato
Costi comprensivi di pernottamento	$(176,52 \text{ €} + 177,84 \text{ €} + 202,60 \text{ €}) / 3$	185,65 €
Costi dai quali è escluso il pernottamento	$(107,62 \text{ €} + 92,33 \text{ €} + 121,22 \text{ €}) / 3$	107,06 €

